



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3/2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocati: **Turrà Sergio, Turrà Sabrina e Vallifuoco Daniela** Via G. Sanfelice, 24 NAPOLI per il contenzioso degli assistiti dip. sig. **Granato Vincenzo**, nato a Napoli il 06/11/1947 matr. n.11545 ed **altri**

Oggetto della spesa: procedura esecutiva derivante dalla sentenza n. 1996/2014 del Tribunale di Napoli - Sez..Lav.-

Tipologia del debito fuori bilancio: Carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 1996/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - pubblicata il 17/02/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell' Avv.to Turrà Sergio in forma esecutiva in data 19/03/2014, Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso presentato da Granato Vincenzo ed altri, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando quest'ultime in €. 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 396030 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione delle somme a titolo di oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per ogni singolo ricorrente, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 592578 del 09/029/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato i predetti importi;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1996/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - pubblicata il 17/02/2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014 e procedura esecutiva di pignoramento (n.5530/14) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione RG. 21654/13.
- Che in data 1/08/2014 è stata proposta deliberazione di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- La predetta proposta, dopo un iter istruttorio, è stata approvata dalla Giunta Regionale n.744 del 30/12/2014 e poi approvata dal Consiglio Regionale con Legge n. 4 del 10/02/2015;

Con impegno di spesa n.12 del 31/12/2014 (registrazione impegno n. 5473 del 31/12/2014) è stato riconosciuto come debiti fuori bilancio, l'importo di € **2.791,36** relativo alle competenze per spese legali spettanti agli Avv.ti **Turrà S.-Vallifuoco D.**



Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione RG. 21654/13 ha riconosciuto ai creditori in epigrafe indicato le somme qui di seguito specificate:

- a) € 1.816,54 a titolo di competenze per spese legali, ai creditori Avv. Turrà Sergio;
- b) € 1.272,43 per compensi, IVA e CPA e spese, per la procedura esecutiva ai procuratori distrattari Avv.ti Turrà Sabrina.e Vallifuoco Daniela

Atteso che per la suddetta procedura forzata sono previsti i seguenti ulteriori addebiti a carico dell'Ente regionale e precisamente € 40,00 per commissioni il totale importo della procedura pignoratoria è di € 3.128,97 giusti provvisori di uscita n. 1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920 e quietanze del 19/05/2015 n. 9122-9123-9124-9125-9126-9127-9128 della Banca Intesa San Paolo spa.

Considerato, come sopra evidenziato, che risulta per la soddisfazione del credito degli Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela derivante dalla relativa sentenza, un importo già riconosciuto di € 2.791,36, il debito complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio risulta essere il seguente:

| | |
|--|------------|
| 1. Pignoramento Avv. Turrà Sergio | € 3.128,97 |
| 2. Somma assegnata dal G.E. all' Avv. Turrà Sergio | € 1.816,54 |
| 3. Somma già riconosciuta come debito fuori bilancio per Avv Turrà S. e Vallifuoco D | € 2.791,36 |
| 4. Somma in economia (€ 2.791,36 – € 1.816,54) | € 974,82 |
| 5. Somma da riconoscere per spese procedura esecutiva, (€ 3.128,97- € 1.816,54) | € 1.312,43 |

di cui € 1.272,43 quale totale lordo agli Avv.ti Turrà Sabrina.e Vallifuoco Daniela e € 40,00 per commissioni, come sopra specificato.

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche i creditori della presente scheda di partita debitoria, per un importo complessivo di € 3.128,97;

Alla luce di quanto sopra descritto, si provvede alla predisposizione della presente scheda per il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della somma complessiva di € 1.312,43, atteso che la somma di € 2.791,36 è stata già riconosciuta.

Tale riconoscimento è esclusivamente giuridico in quanto detta somma ha già la copertura finanziaria a seguito di regolarizzazione contabile eseguita col predetto decreto n. 39 del 30/10/2016.

TOTALE DEBITO.....€ 1.312,43 (somma già regolarizzata e già finanziata)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e su richiamati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 1996/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014;
- Ordinanza di assegnazione RG. 21654/13;
- Quietanze del 19/05/2015 n. 9122-9123-9124-9125-9126-9127-9128 della Banca Intesa San Paolo spa.

Napoli, 14.03.2017

Il responsabile della p.o.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stato disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 1-1-1992, del personale idoneo di cui al concorso previsto dalla L.R. n. 32 del 9-7-1984; con la stessa norma, era stato riconosciuto il diritto, a fini economici e giuridici, al riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera taluni avevano proposto impugnativa al Tar; che, nelle more, con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che erano venuti a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva deliberato il pagamento di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati; che Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi non avevano ottenuto alcuna somma in proprio favore per il periodo 1.9.86- 31.12.91 mentre Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice l'avevano ottenuta senza accessori ed a tutti era stata liquidata a marzo 2003 ma di fatto erogata a marzo 2004; tutti avevano chiesto con apposita istanza quanto ritenuto spettante, senza alcun esito.

Esposte argomentazioni in diritto, concludevano pertanto chiedendo:

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice 1) il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposto nel marzo 2003; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art.L.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003.

Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi gli emolumenti arretrati, come riconosciuti dalla L.2/2001 a titolo di "salario di anzianità maturato alla data di immissione in ruolo, per il periodo dall'1/9/86 al 28/2/2003, nonché per il periodo 1/3/2003-31/3/2004 oltre interessi sulle somme maturate rivalutate, con vittoria di spese ed attribuzione.

La Regione convenuta si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda adducendo per i due diversi gruppi di ricorrenti le medesime argomentazioni e concludeva per il rigetto della domanda.

All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza, unitamente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, la domanda è fondata come tale merita accoglimento.

Quanto alla posizione di Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi si osserva quanto segue:

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82 , "ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981" .

E' incontestato, in particolare, che i ricorrenti sono stati dipendenti, già a decorrere dal novembre 1978 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania; che successivamente, già dal settembre 1986, sono stati dipendenti della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto passaggio nel "ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84".

E' pertanto pacifico che vennero inquadrati nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al "personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) prestino servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio".

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione stabilì , all'art. 4 c. 2 , che :

" La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata: dopo la parola retributivi , aggiungere: (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza".

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto: "ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza" , per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986

presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, incontestata è la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di colleghi dei ricorrenti, la Regione, nel marzo del 2003 ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31/3/2003.

Peraltro tale importo, benché in ritardo, è stato integralmente erogato a Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice.

Risulta pertanto provato il diritto dei ricorrenti Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dell'importo richiesto.

Deve, quindi, affermarsi il diritto di Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità, già corrisposto dall'Enaip al ricorrente, con riguardo al periodo dal settembre 1986 al marzo 2003.

Ne consegue l'accoglimento della domanda.

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dai ricorrenti ed allegati al ricorso che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili, a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986, pari a lire 46.664 mensili, e poi al corrispondente valore in euro, per tredici mensilità.

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna

corrispondente all'incremento discendente dalla "anzianità progressa" per il periodo dal settembre 1986, primo mese di immissione nei ruoli regionali, al marzo 2003, mese del riconoscimento del diritto, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito (a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 14/1991) fino all'effettivo soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice hanno invece chiesto 1) il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposto nel marzo 2003; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art.L.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003.

La convenuta, costituitasi tardivamente, non ha specificamente contestato le deduzioni dei ricorrenti, anzi: ha argomentato sull'insussistenza di un diritto che ad essi aveva già riconosciuto.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i "*fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda*" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "*difese di fatto*"; deve parimenti proporre le sue "*difese in diritto*".

Per queste ultime (le "*difese in diritto*") non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione), atteso che la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di *jus dicere* del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto – sia convenuto che attore – possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge.

Invece, con la prospettazione di "*difese di fatto*" il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. E' solo per la contestazione dei "*fatti affermati dall'attore*" che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente – perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza – bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, I comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel

momento non contestati. Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e, quindi, non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti adottati a fondamento della domanda anche in grado di appello; orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisoria della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi sì costitutivi del diritto azionato) – hanno precisato ancora le Sezioni Unite – la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Devono, pertanto, ritenersi pacifici i fatti storici non contestati dalla società.

La Regione va dunque condannata a corrispondere:

- € 5156.99 a Rega Rita,
- € 5936.04 a Galasso Rosanna
- € 5734.56 a D'Avanzo Felice

Ritenendo correttamente formulati gli incontestati conteggi da essi prodotti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in solido, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 26.2.2013, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna
- €. 5156.99 a Rega Rita,
- €.5936.04 a GALasso Rosanna
- €.5734.56 a D'Avanzo Felice

- condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 2200,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Napoli, 17.2.2014

Il Giudice

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del rapp.te legale p.t. , con sede alla
Via S. Lucia 81, in Napoli.**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FASCIA MARIA TERESA
19 MAR 2014

ALBERGOTTI
ALBERTO



LEGALE
NOTA
ISTRUTTORE
CINA' UJ
a G. S. Teli
081 551 33 5..

EU 2 37268

COPY 02/14
P

R.G. 21654/13

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUINTA BIS

Il giudice dell'esecuzione

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 21654 dell'anno 2013 del R.E.P.; 3968/14

Creditore procedente:

TURRA SERGIO

Debitore:

REGIONE CAMPANIA

Terzo pignorato:

FRANCO NAPOLI S.p.a.

Ritenuto che, in forza del t.e., il credito azionato va, ad oggi, determinato come segue:

| | | | |
|------------|--|-------|--------|
| € 0,00 | Capitale | | |
| € 65,60 | Interessi | | |
| | decorrenza | tasso | legale |
| € 0,00 | Rivalutazione | | |
| € 1.380,00 | Spese processuali liquidate nel titolo | | |
| € 0,00 | Esborsi documentati successivi al titolo | | |
| € 1.445,60 | Totale credito azionato | | |

oltre IVA e CPA nelle misure di legge, da computarsi sull'importo di€1.380,00..... liquidato nel titolo esecutivo come spese processuali -al netto delle spese vive- e da corrispondersi a presentazione di fattura, semprechè non detraibili dal creditore;

Ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva -inclusi esborsi e compensi relativi all'atto di precetto - vanno liquidate, in base ai parametri del D.M. 140/2012, come segue:

| | | |
|----------|---|--|
| € 80,00 | esborsi | |
| € 700,00 | compensi nonchè | €105,00 quale rimborso spese generali e quindi |
| € 885,00 | Totale spese della procedura esecutiva (*) | |

(*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore.

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

assegna

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione:

€ 885,00 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA;

€ 1.445,60 a totale soddisfazione del credito per cui si procede, con riduzione on. F. Daniele Vellifuro e Sedire Tuno

oltre spese successive occorrente (imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato.

Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Napoli, 20/06/14

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Rosanna Acampora

*** QUIETANZA ***

| | | | |
|-----------------|----------|--------|-------|
| DATA 19.05.2015 | ENTE/ES | PROV/U | CONTO |
| TESORERIA: | 100/2015 | 1916 | 46037 |

*** QUIETANZA N. 9124 ***

IL SOTTOSCRITTO TURRA SABRINA

VIA G. SANFELICE, 24
80134 NAPOLI (NA)

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 476,60 ***** (QUATTROCENTOSETTANTASEI/60*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0005530 CREDITORE N. 002 Codice
R.G.E 021654/2013

NR. DISPOSIZIONE 170078 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

| IMPORTO PROVV.U | BOLLI | SPESE | IMPORTO PAGATO |
|-----------------|-------|---------|----------------|
| 476,60 | 0,00 | 0,00 ES | 476,60 |

PAGATO IL 19.05.2015

CON ASSEGNO CIRCOLARE

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 8 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA ***

| | | | |
|-----------------|----------|--------|-------|
| DATA 19.05.2015 | ENTE/ES | PROV/U | CONTO |
| TESORERIA: | 100/2015 | 1918 | 46037 |

*** QUIETANZA N. 9126 ***

IL SOTTOSCRITTO VALLIFUOCO DANIELA

VIA G.SANFELICE 24
80134 NAPOLI (NA)

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 616,43 ***** (SEICENTOSIEDICI/43*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0005530 CREDITORE N. 003 Codice R.G.F 021654/2013

NR. DISPOSIZIONE 170079 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

| IMPORTO PROVV.U | BOLLI | SPESE | IMPORTO PAGATO |
|-----------------|-------|---------|----------------|
| 616,43 | 0,00 | 0,00 ES | 616,43 |

PAGATO IL 19.05.2015

CON ASSEGNO CIRCOLARE

IL TESORIERE
BANCA DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA ***

| | | | |
|-----------------|----------|--------|-------|
| DATA 19.05.2015 | ENTE/ES | PROV/U | CONTO |
| TESORERIA: | 100/2015 | 1919 | 46037 |

*** QUIETANZA N. 9127 ***

IL SOTTOSCRITTO VALLIFUOCO DANIELA

VIA G.SANFELICE 24
80134 NAPOLI (NA)

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 97,70 ***** (NOVANTASETTE/70*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0005530 CREDITORE N. 003 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 021654/2013

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0


| IMPORTO PROV.V. | BOLLI | SPESE | IMPORTO PAGATO |
|-----------------|-------|-------|----------------|
| 97,70 | 0,00 | 0,00 | 97,70 |

PAGATO IL 19.05.2015

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA ***

DATA 19.05.2015 ENTE/ES PROV/U CONTO

TESORERIA: 100/2015 1920 46037

*** QUIETANZA N. 9128 ***

IL SOTTOSCRITTO SDM

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 40,00 ***** (QUARANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG RIGN N. 2014 0005530 CREDITORE N. 004 Codice R.G.E 021654/2013

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

| IMPORTO PROV.V. | BOLLI | SPESE | IMPORTO PAGATO |
|-----------------|-------|---------|----------------|
| 40,00 | 0,00 | 0,00 ES | 40,00 |


PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

PAGATO IL 19.05.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata